



# COMUNE di TAURIANOVA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

## *Settore 4 – Area Tecnica*

### **II RESPONSABILE DEL SETTORE**

#### **Visto:**

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.03.2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.L. 17 marzo 2020, n° 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 70 del 17/03/2020, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 110 del 29/04/2020;
- il DPCM 22 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.76 del 22-03-2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04.11.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 275 del 04.11.2020 - Suppl. Ordinario n. 41);

**Considerato** che il richiamato D.P.C.M del 4 novembre 2020 prevede espressamente:

- art. 1 comma:

- 1. "... è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli ... in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, .... .
- 2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
- 3. ... È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

- 9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
- ...
- b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; ...;
- ...
- p) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;

**Visto** l'atto di indirizzo del Vice-Sindaco del 12.011.2020, prot. n. 18170, avente ad oggetto "Riapertura cimiteri comunali";

**Atteso** che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del citato DPCM 01.11.2020, le disposizioni si applicano dal 6 novembre al 3 dicembre 2020;

**Ravvisata** la necessità di provvedere in merito;

## **D I S P O N E**

**L'apertura al pubblico dei Cimiteri Comunali, Radicena e Iatrinoli, per l'intero periodo che va da venerdì 13 novembre a giovedì 3 dicembre dell'anno 2020, con i seguenti orari:**

1. **CIMITERO DI RADICENA** aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 08:00 alle ore 17:00;
2. **CIMITERO DI IATRINOLI** aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00

e le seguenti prescrizioni:

L'accesso ai cimiteri, al fine di evitare assembramenti e garantire la distanza interpersonale di sicurezza, è così contingentato:

1. **CIMITERO DI RADICENA** ingresso dal solo ingresso principale pedonale, accesso consentito a massimo 30 persone contemporaneamente;
2. **CIMITERO DI IATRINOLI** ingresso dal solo ingresso principale pedonale, accesso consentito a massimo 15 persone contemporaneamente;

L'accesso è consentito, con le limitazioni di cui al punto precedente, esclusivamente ai cittadini che indossano la mascherina;

Dovrà essere rispettato il divieto di assembramento, sia all'esterno che all'interno delle aree cimiteriali e dovrà essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

Ciascuna persona potrà trattenersi all'interno delle aree cimiteriali per un tempo massimo di 30 minuti, al fine di consentire un ampio accesso da parte della cittadinanza.

È consentita la presenza di una sola persona per cappella;

Durante le operazioni cimiteriali di tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazioni l'accesso è consentito esclusivamente al personale preposto ai servizi funerari, ai ministri di culto e ai familiari, fino ad un massimo di 15 persone e sempre che vengano rispettate le disposizioni di cui ai precedenti punti (uso di mascherine e distanza interpersonale di almeno 1 metro).

## **D I S P O N E**

1. sia assicurata la pubblicazione della presente disposizione all'albo pretorio on line, sul sito Istituzionale del Comune, nonché agli ingressi dei sopra detti Cimiteri comunali;
2. la trasmissione della presente a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurianova;
- Comando Stazione Carabinieri di Taurianova;
- Comando di Polizia Municipale;
- al Responsabile del Servizio n. 1 - Opere Pubbliche e Servizi Manutentivi di questo Settore;
- al Responsabile del Servizio n. 2 – Servizi Cimiteriali di questo Settore;

*TAURIANOVA, LI 12 NOVEMBRE 2020*

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4*  
**arch. Antonino Bernava**

*Documento firmato digitalmente in conformità al DPCM 30.03.2009 e Delib. CNIPA 45/2009*